

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 62

13 gennaio 2006

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PARMA,
MANFREDINI, CORRADI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE FARMACIE RURALI

Oggetto consiliare n. 961

RELAZIONE

La presenza diffusa sul territorio nazionale delle farmacie rurali, rappresenta un importante ed imprescindibile presidio sanitario a tutela della salute dei cittadini.

Malgrado negli ultimi anni si sia assistito ad una progressiva spinta verso la liberalizzazione della vendita dei farmaci, la funzione svolta dai farmacisti non può essere equiparata ad un semplice "commercio".

La prospettata liberalizzazione della vendita dei farmaci di "fascia C" (che attualmente possono essere acquistati senza ricetta medica), rischia di pregiudicare la tutela della salute dei cittadini, perché determina il venir meno delle funzioni di controllo e di garanzia rappresentato dalla professionalità dei farmacisti.

L'esperienza dei Paesi anglosassoni, dove la liberalizzazione della vendita dei farmaci è stata introdotta da diversi anni, con conseguente esplosione del consumo farmaceutico, ha evidenziato l'insorgenza di gravi patologie connesse all'abuso dei medicinali.

Risulta pertanto opportuno rafforzare e valorizzare la funzione di controllo svolta dai farmacisti sulla vendita dei preparati medicali, che risulta incompatibile con l'eventuale attività svolta dal farmacista in veste di "dipendente di un punto vendita commerciale"; dove l'interesse economico della struttura risulta incompatibile con la "professione di pubblica utilità", che deve caratterizzare l'operato del farmacista.

Nell'ambito delle farmacie, si distinguono le "farmacie rurali" le quali identificano le farmacie operanti con un bacino di utenza inferiore ai cinquemila abitanti.

Il fatturato annuo delle farmacie rurali è notevolmente inferiore rispetto alla media del fatturato delle farmacie non rurali.

Le farmacie, ed in particolare quelle rurali, sono interessate da una profonda evoluzione, volta a superare la semplice funzione di "dispensatrice di farmaci", nella direzione di trasformarle in centri di servizi sanitari (autoanalisi, misurazione della pressione, screening, ecc.).

Nella prospettiva di cui sopra, le farmacie operano in diverse regioni, come centri di prenotazione dei servizi diagnostici forniti dalle AUSL.

La presenza delle farmacie rurali nelle aree marginali del Paese (montagna, zone svantaggiate, ecc.), rappresenta un'imprescindibile presidio al servizio dei cittadini, ed in particolare di quelle fasce di popolazione, spesso anziane, che non potrebbero accedere, se non con gravi disagi, ai servizi farmaceutici e sanitari ubicati in centri distanti a volte decine di chilometri.

I precari equilibri economici delle farmacie rurali (il cui fatturato è da diversi anni in continua diminuzione), rischiano di essere ulteriormente pregiudicati dagli effetti della disposizione di cui all'art. 1, comma 4 del DL 27 maggio 2005, n. 87, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 26 luglio 2005, n. 149, relativo agli sconti del 20%.

Il presente progetto di legge si compone di quattro articoli.

Di particolare rilievo è l'art. 2, nel quale viene regolamentato lo sconto da applicare alle farmacie a favore del Servizio sanitario nazionale in relazione al fatturato annuo al netto dell'IVA, in deroga a quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 40 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per la determinazione del fatturato annuo vengono considerati solo gli incassi dati dalla vendita dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, dello sconto e delle quote di partecipazione a carico del cittadino.

Questo progetto di legge, proposto dal Gruppo della Lega Nord, ha lo scopo di tutelare e valorizzare le farmacie rurali, in quanto strutture necessarie per la tutela della salute del cittadino.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE**Art. 1***Finalità ed oggetto della legge*

1. La Repubblica Italiana riconosce e valorizza la funzione delle farmacie rurali, di cui alla Legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), promuovendone il ruolo di presidio sanitario a tutela delle aree disagiate del Paese.

2. La Repubblica Italiana, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, riconosce la necessità di vincolare l'accesso ai farmaci per il tramite delle farmacie, escludendo la vendita di specialità medicinali attraverso canali distributivi diversi dalle farmacie.

Art. 2*Sconto da applicare alle farmacie a favore del Servizio sanitario nazionale*

1. Alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad Euro 260.000,00 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica").

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2, Legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad Euro 390.000,00 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40, Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2, Legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra Euro 390.000,00 al netto dell'IVA, ed Euro 750.000,00, si applica la percentuale di sconto ex art. 1, comma 40, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 2%.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2, Legge 8 marzo 1968, n. 221,

con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra Euro 750.000,00 superiore al netto dell'IVA ed Euro 1.000.000,00, si applica la percentuale di sconto ex art. 1, comma 40, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 4%.

Art. 3*Determinazione del fatturato annuo per l'applicazione delle percentuali di sconto alle farmacie*

1. Alla determinazione del fatturato annuo per l'applicazione delle percentuali di sconto alle farmacie di cui all'art. 2 della presente legge, concorre esclusivamente il fatturato realizzato dalle farmacie per la vendita dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, dello sconto e delle quote di partecipazione a carico del cittadino.

2. Non concorre alla determinazione del fatturato annuo per l'applicazione delle percentuali di sconto alle farmacie, il fatturato conseguente alla vendita di prodotti sanitari erogati a carico del Servizio sanitario nazionale di cui al Nomenclatore tariffario, ovvero a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. I valori di fatturato annuo per l'applicazione delle percentuali di sconto di cui all'articolo 2, vanno adeguati annualmente in riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo come calcolato dall'ISTAT.

Art. 4*Modifiche all'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662*

1. Al comma 40, dell'art. 1 della Legge n. 662 del 1996, è abrogato il seguente periodo «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a Lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

